



COMUNE DI RIMINI
SETTORE MARKETING TERRITORIALE, WATER-FRONT E NUOVO DEMANIO

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME IN CONCESSIONE NEL PERIODO SUCCESSIVO ED ANTECEDENTE ALLA STAGIONE BALNEARE ESTIVA

IL DIRIGENTE

VISTO il D.Lgs 112/98;

VISTA la Legge Regionale 31 maggio 2002, n. 9 recante "Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale";

VISTA la delibera del Consiglio Regionale n. 468 del 06.03.2003 recante "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. 9/02";

VISTI gli artt. 28, 30, 68, 81, 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e gli artt. 27 e 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

VISTA la L. 4 dicembre 1993 n. 494 "Conversione in legge con modificazioni del D.L. 5 ottobre 1993 n. 400" e successive modificazioni;

VISTI la L. 24 novembre 1981 n. 689 ed il D.Lgs 30 dicembre 1999 n. 507 recante "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della L. 25 giugno 1995 n. 205";

VISTA l'Ordinanza Balneare 1/2019 della Regione Emilia Romagna con la quale è stato disciplinato l'esercizio dell'attività balneare e l'uso del demanio marittimo e delle zone di mare territoriale dei Comuni costieri di appartenenza, ed in particolare l'art. 5, lettera A), punto 6, che vieta le recinzioni delle aree in concessione e quanto possa ostacolare l'accesso al mare;

VISTI gli artt. 22 e 36 del vigente Piano dell'Arenile che disciplinano rispettivamente l'accessibilità all'arenile e le barriere frangivento;

VISTI altresì gli artt. 9 e 25 punto 10, comma 4, del Nuovo Piano dell'arenile adottato con deliberazione n. 47 del 13/06/2024 che dispongono in materia di accessibilità all'arenile e barriere anti sabbia;

RITENUTO di dover disciplinare l'uso dell'arenile da parte dei concessionari anche fuori dal periodo di apertura della stagione balneare;estiva;

RITENUTO altresì di dover salvaguardare il decoro dell'arenile e di dover garantire la tutela, la sicurezza e l'incolumità dei cittadini che accedono alla spiaggia anche nel periodo successivo ed antecedente alla stagione balneare estiva;

ORDINA

Articolo 1 – Accessibilità all'arenile.

Nel periodo successivo ed antecedente alla stagione balneare estiva, agli ingressi degli stabilimenti balneari non sono ammesse recinzioni, barriere o cancelli che costituiscano impedimento al libero transito pedonale della generalità dei cittadini, ivi compresi i portatori di handicap, e/o che ostacolino il raggiungimento della battigia.

Nel rispetto di quanto sopra, è tuttavia ammessa l'installazione di elementi atti a disciplinare l'accesso all'arenile, come disposto dal vigente piano dell'Arenile e dal seguente art. 2.

Articolo 2 – Barriere frangivento.

Fuori dal periodo della stagione balneare estiva è ammessa l'installazione di barriere invernali "anti sabbia" atte ad impedire che azioni eoliche producano cumuli di sabbia nella parte di arenile posta più a monte.

Le barriere anti sabbia devono avere caratteristiche di facile e rapida rimozione, essere collocate in senso longitudinale (parallelo alla linea di battigia, salvo diversa soluzione avallata dal Servizio Tecnico di Bacino su motivata proposta progettuale) sul fronte a mare degli attuali manufatti fissi, ovvero sul lato mare della fascia B dei nuovi comparti balneari, e costituire un unico allineamento tra i vari stabilimenti.

Le barriere anti sabbia devono essere costituite da piedritti semplicemente infissi nella sabbia e pannelli in metallo, legno e/o plastica, di altezza massima di cm. 150, montati in modo da consentire almeno un accesso alla spiaggia ed alla battigia di larghezza non inferiore a cm. 130 per ogni stabilimento balneare; l'accesso alla spiaggia delle categorie protette deve essere comunque garantito anche in caso di realizzazione di varco "complesso" per meglio garantire l'effetto ferma sabbia.

Le barriere anti sabbia devono essere dipinte con i medesimi colori presenti nello stabilimento balneare ove sono installate; in caso esse siano realizzate in legno, questo può essere lasciato a colore naturale previo trattamento con impregnante trasparente.

I pannelli con i quali sono costituite le barriere anti sabbia devono avere superfici lisce prive di asperità atte allo strappo o alla lacerazione dei corpi a contatto.

E' vietato l'impiego di materiali in metallo arrugginito ed in legno non trattato con sistemi antiscaglia nonché l'impiego di vernici tossiche.

Articolo 3 – Prescrizioni sull'uso di paratie e coperture a protezione dei manufatti e degli impianti

"Protocollo N.0344855/2024 del 01/10/2024" Cartacea Documento Elettronico

Protocollo N.0344855/2024 del 01/10/2024

iClass: 4: 006_003001

BOLLETTINO

E' vietata l'installazione di paratie, coperture o altro a protezione dei manufatti e degli impianti collocati sull'arenile di altezza tale da occludere i coni visivi da entroterra a mare; le stesse, pertanto, sono ammesse a condizione che garantiscano la visibilità delle spiagge e che presentino caratteristiche per materiali e finiture tali da non compromettere il decoro della spiaggia.

E' vietato altresì l'accumulo disordinato di attrezzature e materiali vari o quanto possa pregiudicare la sicurezza e l'incolumità dei cittadini che accedono all'arenile.

Articolo 4 – Disposizioni finali.

Nell'anno 2024 i concessionari possono conformarsi alle disposizioni della presente ordinanza a decorrere dal 2 ottobre.

I trasgressori della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1164 del Codice della Navigazione dalle autorità a ciò preposte.

IL DIRIGENTE
(dott.ssa Catia Caprili)